



ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 16.03.2020

OGGETTO: DPCM DEL 11.03.2020. ATTUAZIONE E RISPETTO DEL MEDESIMO DECRETO. DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA CHIUSURA DEI MERCATI NEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA, COMPRESA LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE.

IL SINDACO

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in data 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020, a mezzo dei quali sono state stabilite ulteriori urgenti misure di contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19 ed in particolare art. 1 punto 1), che prevede la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, e punto 6), riguardo all'individuazione delle *"attività indifferibili da rendere in presenza"*;

RILEVATA pertanto l'emergenza sanitaria nazionale a causa del contagio del COVID - 19, nonché le disposizioni normative sopra riportate;

DATO ATTO altresì della normativa regionale intervenuta in materia, ed in particolare le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- Ordinanza n. 6 del 2 marzo 2020 (In parte modificata da Ordinanza n.10) - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020
- Ordinanza n. 7 del 4 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020
- Ordinanza n. 8 del 6 Marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza n. 9 del 8 marzo 2020 - Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- Ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 - Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 Marzo 2020;
- Ordinanza n.12 del 15 marzo 2020 - Misure straordinarie inerenti i centri diurni per anziani e disabili e la definizione di linee guida di indirizzo per il percorso diagnostico terapeutico dei

pazienti affetti da COVID-19, al fine di contrastare e contenere sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

VISTA la propria ordinanza N. 1 DEL 05.03.2020 con la quale, tra l'altro, si ordina la chiusura dei mercati settimanali di venerdì 6 marzo e di venerdì 13 marzo a Montecatini, e di mercoledì 11 marzo a Ponteginori;

DATO ATTO che, in relazione alle relative caratteristiche e all'oggettiva difficoltà di garantire il rispetto delle misure precauzionali di cui all'ALLEGATO 1 del DPCM 08/03/2020, si pone l'esigenza di disporre la proroga della chiusura dei mercati settimanali, nonché la chiusura delle attività mercatali in genere, inclusa la vendita dei prodotti in forma itinerante sul territorio comunale in coincidenza con l'efficacia temporale del DPCM 11/03/2020;

RILEVATO altresì che, in relazione alla previsione di cui all'art. 1, punto 6), riguardo all'individuazione delle *“attività indifferibili da rendere in presenza”*, sono state individuate le attività di seguito indicate, con conseguente riorganizzazione dell'attività degli uffici funzionale allo scopo:

- pratiche di nascita, morte e carte di identità da assicurare a mezzo del servizio di reperibilità di stato civile attivo presso l'Ente,
- attività della Polizia Locale,
- servizio di raccolta e conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani,
- farmacie comunali nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 11/03/2020;

VISTI gli artt. 50 commi 2 e 5 e 54 commi 1, 4, 4-bis e 6 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. che conferiscono al Sindaco poteri per l'emanazione di provvedimento in materia di sicurezza pubblica;

DATO ATTO del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

VISTA la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA tutta la normativa in materia;

ORDINA

Ad integrazione della propria precedente ORDINANZA N. 1 DEL 05.03.2020 che per il resto conserva piena efficacia LA CHIUSURA DEI MERCATI SETTIMANALI E DELLE ATTIVITA' MERCATALI IN GENERE INCLUSA LA VENDITA DEI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 25/03/2020 e comunque in coincidenza con l'efficacia temporale dei provvedimenti governativi che dovessero essere ulteriormente emanati in materia;

DA' ATTO

Che le "attività indifferibili da rendere in presenza" di cui all'art. 1, punto 6), DPCM 11/03/2020 sono state individuate nelle attività di seguito indicate, con conseguente riorganizzazione dell'attività degli uffici funzionale allo scopo:

- pratiche di nascita, morte e carte di identità da assicurare a mezzo del servizio di reperibilità di stato civile attivo presso l'Ente,
- attività della Polizia Locale,
- servizio di raccolta e conferimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani,
- farmacie comunali nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 11/03/2020;

RICHIAMA

Al rispetto delle prescrizioni normative richiamate in premessa in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19 ed in particolare sul DIVIETO DI OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (art. 1, comma 2, DPCM 09/03/2020) nei casi in cui i medesimi risultino ancora fruibili;

DISPONE

Che le disposizioni contenute nella presente Ordinanza e nella propria precedente Ordinanza N. 1 DEL 05.03.2020 dovranno essere rispettate fino a revoca della medesima e che siano fatte rispettare dalla Forza Pubblica.

Che la presente Ordinanza sia inviata alla Prefettura di Pisa, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Ponteginori ed all'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest.

Che sia inviata ai commercianti e ai soggetti a vario titolo interessati e comunque ne sia assicurata la più ampia diffusione.

Che gli uffici comunali si adoperino per l'esecuzione delle misure disposte con il presente provvedimento.

AVVISA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta la violazione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana ed al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e entro 120 giorni dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, 16 Marzo 2020, ore 16.00.

IL SINDACO
Sandro Cerri

